



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Il Presidente

Barbara Funari
Assessore alle Politiche sociali e alla salute
assessorato.politichesociali@comune.roma.it

Teresa Maria di Salvo
Presidente IX Municipio
presidenza.mun09@comune.roma.it

Giorgio Casati
Direttore generale ASL Roma 2
direzione.generale@aslroma2.it

Illustri Autorità,

il 23 agosto scorso il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà ha intrapreso una visita alla Casa di riposo Residenza Stella E.U.R. sita in Roma via Indonesia 33, risultante iscritta nell'elenco delle strutture autorizzate del Municipio IX di Roma. La visita è stata disposta in adempimento del mandato istituzionale del Garante nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10 e ulteriori successive modificazioni, e in ottemperanza altresì delle previsioni di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del Protocollo opzionale Onu alla Convenzione contro la tortura (Opcat), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 in forza della legge 9 novembre 2012 n.195, nonché delle previsioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 19 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009 n. 18.

La delegazione impegnata nella visita era guidata da Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale e costituita da due unità dell'Ufficio - Gilda Losito, responsabile dell'Unità operativa "Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali" e Enrica Vignaroli, membro della medesima Unità.

Devo innanzitutto segnalare alla Vostra attenzione la circostanza che la visita alla struttura, peraltro eccezionalmente preannunciata per mera cortesia istituzionale, non ha potuto avere luogo per l'assoluta mancanza di predisposizione cooperativa da parte dei signori G. C. e D. B., presentatisi come responsabili della struttura, sopraggiunti dopo circa venti minuti dall'arrivo della delegazione, lasciata in loro attesa davanti al cancello esterno.

In particolare, l'interlocazione intercorsa con queste persone è stata caratterizzata da atteggiamenti di forte contrapposizione verso i componenti della delegazione e di ostatività allo stesso riconoscimento dell'Istituzione di Garanzia, nonostante i ripetuti tentativi della capo-



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Il Presidente

delegazione di illustrarne l'esistenza, la funzione e le modalità operative, evidentemente del tutto sconosciute ai due interlocutori. La mancanza di disponibilità all'ascolto e l'animosa ostilità manifestata fin dal primo momento dell'incontro verso le figure istituzionali presenti per la visita, che pure si sono qualificate attraverso l'esibizione dei rispettivi tesserini, si è concretata anche con l'intimazione di un intervento delle Forze di polizia, espressa immediatamente in particolare dal signor B., che nelle sue intenzioni era finalizzato a identificare i componenti della delegazione e a reprimerne l'accesso alla struttura, ritenuto evidentemente illegittimo.

Come certamente noto a Codeste Autorità, il Garante nazionale dispone, per obbligo di legge ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, di poteri di visita senza necessità di autorizzazione in tutti i luoghi in cui si realizzino situazioni di privazione della libertà, *sia de jure*, determinati da provvedimenti dell'Autorità pubblica, *sia de facto*, generati da circostanze che intervengono su contesti originariamente o per natura non privativi della libertà personale. Ciò nonostante, per garbo istituzionale, considerati i rapporti di cooperazione che intercorrono tra questa Autorità di garanzia e tutte le Forze di polizia, la capo-delegazione ha ritenuto di attendere l'arrivo del nucleo di Polizia che il signor B. ha ripetutamente dichiarato di aver chiamato.

In realtà, in luogo di una pattuglia di Polizia in servizio, come era ragionevole attendersi, sono sopraggiunte, dopo circa un quarto d'ora, a bordo di un'autovettura di uso comune e in borghese, l'Assistente capo coordinatore N.D. e l'agente V. F., così qualificatesi, appartenenti al Commissariato San Paolo, diverso dal Commissariato competente per zona. Va rilevato che, per sua stessa dichiarazione, l'Assistente Capo D. ha la propria madre ospitata nella Casa di riposo.

Nonostante una certa opera di mediazione svolta dall'Assistente Capo con i due responsabili, la persistente opposizione all'ingresso della delegazione nella struttura dichiarata dal signor D. B. ha determinato la capo-delegazione a non dar corso alla visita, per l'evidente assenza di quella disposizione alla cooperazione che è condizione essenziale per lo svolgimento di ogni attività di vigilanza del Garante nazionale.

Nel porgere alla Vostra valutazione l'atteggiamento di chiusura verso le funzioni di un Organismo di vigilanza quale è, anche sul piano degli obblighi sovranazionali, il Garante nazionale, messo in atto dalle persone qualificatesi come responsabili della Casa di riposo 'Residenza Stella' di Roma, segnalo che la mancata visita non ha consentito di verificare la sussistenza, nella gestione di tale struttura, né delle condizioni che assicurano il rispetto dei diritti delle persone con disabilità o anziane, prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 della relativa Convenzione Onu, sopra citata, né dei profili di criticità, ad essi attinenti, portati all'attenzione di questa Autorità di garanzia attraverso alcune segnalazioni.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Il Presidente

Si fa riferimento, in particolare, alle modalità di ingresso delle persone che vi vengono ospitate, alle facoltà di uscita nel corso della permanenza, alle possibilità di mantenere liberamente i contatti con i riferimenti esterni, di qualsivoglia genere, anche attraverso la disponibilità dei personali dispositivi telefonici, all'eventuale uso di strumenti di contenzione, anche soltanto posturali, alle facoltà di scelta nelle attività di vita quotidiana, alla predisposizione o meno di assistenza sanitaria adeguata, soprattutto per i casi di persone non del tutto auto-sufficienti, all'igiene e al decoro degli ambienti, all'esistenza e alla diffusione di una Carta dei servizi, alla presenza di piani individualizzati di trattamento e dei relativi registri.

Si tratta di elementi che costituiscono l'oggetto consueto del monitoraggio istituzionale condotto dal Garante nazionale, attraverso le attività di visita, presso ogni struttura che rientra nell'ambito sanitario, socio-sanitario e assistenziale. Si tratta, altresì, di elementi essenziali che sono compresi nei requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale, definiti dal Decreto ministeriale 21 maggio 2001 n.308 del Ministero per la solidarietà sociale, dettati in particolare dall'articolo 5, sulla cui sussistenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione, o sulla cui permanenza nel corso dell'esercizio, le competenti Autorità amministrative hanno funzioni di controllo.

Il Garante nazionale rimette, pertanto, le circostanze rappresentate e la necessità di effettuare una puntuale verifica in ordine ai profili di legittimità indicati, all'attenzione di codeste Autorità amministrative, per quanto di rispettiva competenza, e chiede di essere informato degli accertamenti condotti e degli eventuali provvedimenti assunti.

Informo, infine, che, in ogni caso, in ordine a talune circostanze attinenti alla sicurezza e al rispetto istituzionale della delegazione, il Garante nazionale ha segnalato il comportamento delle persone che si sono presentate come responsabili della struttura al Prefetto e al Questore di Roma.

Nel presentare questa lettera-Rapporto, il Garante nazionale ricorda che ogni segnalazione e ogni richiesta di informazioni rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Amministrazioni coinvolte. Come previsto dall'articolo 22 del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat), chiede che sia data risposta dalle Autorità interpellate entro il termine di 20 giorni, alla scadenza del quale la lettera-Rapporto sarà in ogni caso resa pubblica sul sito istituzionale, insieme con le eventuali risposte ricevute.

Inoltre, in forza dei rapporti di coordinamento con gli Organi sovranazionali, saranno inviate alla loro conoscenza questa lettera-Rapporto, le risposte trasmesse e l'indicazione delle azioni che avranno ritenuto di intraprendere sul piano del controllo della struttura.

Mauro Palma

Roma, 25 agosto 2022